



4663-14

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO CICALA - Rel. Presidente -
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCILOLO - Consigliere -

Oggetto

Irap, studio associato

Ud. 05/02/2014 - CC

R.G.N. 6055/2012

*Pran 663*

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 6055-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

**- ricorrente -**

**contro**

[redacted], [redacted] già componenti e legali rappresentanti pro-tempore dello Studio Legale Associato Scardavilla di Corrado ed Antonella, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avv. PAGLIA MARIO, giusta mandato in calce al controricorso;

**- controricorrenti -**

1010  
11



*nonchè contro*

CONCESSIONARIO SERIT SICILIA SPA;

*- intimato -*

avverso la sentenza n. 2/34/2011 della Commissione Tributaria Regionale di PALERMO - Sezione Staccata di CATANIA del 14.6.2010, depositata il 10/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a vertical stroke.

## Svolgimento del processo e motivi della decisione

Irap, studio associato

Reg. Gen. 6055/2012

RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE

INTIMATO: Studio associato [REDACTED]

1. L' Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia- Catania 2/34 /11 del 10 gennaio 2011 che respingeva l'appello dell'Ufficio affermando la non debenza da parte dello Studio associato [REDACTED] dell'IRAP IRAP relativamente all'anno 2003.

2. I contribuenti si sono costituiti in giudizio con controricorso.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

La presuntio hominis secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini IRAP costituisce, appunto, una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione; così come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di merito ha evidenziato la assenza di spese per personale dipendente e la non sussistenza di una autonoma organizzazione.

Si veda in proposito la sentenza n. 14060 del 3 agosto 2012: ove l'attività di un professionista si volga nella forma dello "studio associato" (nel caso di specie con il coniuge, mentre nella attuale controversia i due associati sono padre e figlia ) il giudice di merito deve, ai fini della applicazione dell'IRAP accertare specificamente l'entità e l'incidenza a fini reddituali, della condivisione con altri professionisti dello svolgimento di parte della attività professionale dello studio. Ed ancora l'ordinanza di questa sezione n. 22506 del 10 dicembre 2012, relativa ad un caso analogo a quello qui affrontato.

I contribuenti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha condiviso la relazione. Stante le oscillazione giurisprudenziali in materia si stima opportuno compensare le spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 5 febbraio 2014

Il presidente e relatore



IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 21 FEB 2014  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI